



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

N° 79 del 28/12/2018

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2017
– ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175**

L'anno duemiladiciotto, del giorno ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 17:30, presso il Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito, sotto la presidenza del Vice-Sindaco, Dott. Gonnelli Roberto, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricata della redazione del presente verbale la Dott.ssa Marzia Venturi.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
CIAMPI LUCIA	Presidente del Consiglio	NO
CECCARELLI MARIA	Consigliere	SI
ALDERIGI CRISTIANO	Consigliere	SI
GONNELLI ROBERTO	Consigliere	SI
FERRUCCI BEATRICE	Consigliere	SI
FELLONI ANTONIA	Consigliere	SI
MANNUCCI GIUSEPPE	Consigliere	SI
EL GHLID YASSINE	Consigliere	SI
NIERI ANDREA	Consigliere	NO
ARZILLI NILA	Consigliere	NO
MALLOGGI ALESSANDRO	Consigliere	NO
RISTORI CHRISTIAN	Consigliere	SI
TANI FLAVIO	Consigliere	SI
MASONI EVA	Consigliere	SI
ARMELLIN ALDO	Consigliere	SI
RANFAGNI DANIELE	Consigliere	SI
CIPRIANO GIOVANNI	Consigliere	NO

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2017
– ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ai fini della decisione, ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativamente alla proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Sentita l'esposizione del relatore, assessore **C. Alderigi**, come risulta dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Alle ore 18,00 **entra** il consigliere **Nila Arzilli**. Sono presenti n. **13** consiglieri.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri, come risultano dalla registrazione audio depositata e resa disponibile nell'apposita area del sito.

Decisione:

APPROVA, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., la Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Calcinaia alla data del 31.12.2017.

APPROVA la relazione tecnica, **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, alla presente deliberazione, sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, contenente anche la relazione prevista dall'art. 20, comma 4 del TUSP, sull'attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 28.09.2017, esecutiva.

APPROVA i quadri relativi alle società partecipate, **allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti secondo gli schemi e le linee guida messi a disposizione dal Ministero delle Finanze e condivisi con la Corte dei Conti.

RILEVA le seguenti partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2017:

SOCIETÀ PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.	01449120508	1,72%	recesso	Disposto come alienazione nella deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a. (A.P.E.S.)	01699440507	1,30%	mantenimento	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Cerbaie S.p.a.	00371820507	4,13%	liquidazione	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017

Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (in liquidazione)	01024770503	1,34%	società già in liquidazione	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
CTT Nord S.r.l.	01954820971	1,177%	mantenimento	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Ecofor Service S.p.a.	00163020506	0,01%	mantenimento	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Geofor Patrimonio S.r.l.	01751030501	0,02%	fusione	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Retiambiente S.p.a.	02031380500	0,01348%	mantenimento	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Toscana Energia S.p.a.	05608890488	0,4023%	mantenimento	Confermata la decisione di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017
Banca Popolare Etica S.p.a.	02622940233	0,0024%	alienazione	Assenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016

DA' ATTO della presenza, nel quadro delle aziende partecipate, della partecipazione nella Banca Popolare Etica S.p.a., rispetto alla rilevazione effettuata con deliberazione C.C. n. 45 del 28.09.2017, per la quale dà mandato di procedere all'alienazione della quota detenuta dello 0,0024%, per assenza dei requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

DA' ATTO che, per la partecipazione detenuta nell'Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l., si prevede un'azione di recesso, anziché l'alienazione delle quote, come indicato nella deliberazione di C.C. n. 45 del 28.09.2017.

DISPONE l'alienazione della seguente partecipazione posseduta dall'Ente nella seguente società, ai sensi del T.U., come indicato dell'Allegato "A" al presente atto, per assenza dei requisiti di cui all'art. 4, c. 1, del D. Lgs. 175/2016, poichè la medesima non è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI o QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
Banca Popolare Etica S.p.a.	0,0024%	30	€ 1.575,00

DISPONE il recesso della seguente partecipazione possedute dall'Ente nella seguente società, ai sensi del T.U., come indicato dell'Allegato "A" al presente atto:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI O QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l.	1,72%	1,72%	€ 1.145,22

CONFERMA il mantenimento della partecipazione nelle seguenti società, in quanto ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, come stabilito dall'art. 4 del T.U. e come previsto nell'allegato "A" al presente atto:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI O QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a. (A.P.E.S.)	1,30%	1.560	€ 1.560,00
CTT Nord S.r.l.	1,177%	1,177%	€ 488.624,30
Ecofor Service S.p.a.	0,01%	0,01%	€ 1.170,12
Retiambiente S.p.a.	0,01348%	0,01348%	€ 2.903,24
Toscana Energia S.p.a.	0,4023%	0,4023%	€ 588.220,48

CONFERMA la proposta di fusione per incorporazione per la società sotto indicata, come previsto nell'Allegato "A" al presente atto:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI O QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
Geofor Patrimonio S.r.l.	0,02%	0,02%	€ 500,00

CONFERMA l'avvenuto stato di messa in liquidazione per la società C.P.T. e la volontà di liquidare la società Cerbaie S.p.a., come da tabella sotto riportata, come previsto nell'Allegato "A" al presente atto:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	N. AZIONI O QUOTA SOCIALE	VALORE NOMINALE
Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (in liquidazione)	1,34%	1,34%	€ 225.120,00
Cerbaie S.p.a.	4,13%	4,13%	€ 687.018,06

PRECISA, per completezza di esposizione, che il Comune di Calcinaia, oltre a far parte dell'Unione dei Comuni della Valdera, partecipa all'Autorità Idrica Toscana, alla Società della Salute e all'ATO Toscana Costa e che l'adesione all'Unione dei Comuni e la partecipazione ai Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Motivazione:

L'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), recita: "le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società...";

L'articolo 4, comma 2 del TU, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

L'art. 20 del suddetto T.U. stabilisce l'adozione di piani di razionalizzazione nel caso siano rilevati anche uno dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 di tale T.U.;

L'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. Detta relazione è contenuta all'interno dell'allegato "A" al presente provvedimento, unitamente alla relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni;

Ai sensi dell' art. 24 del T.U.S.P. il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23.9.2016, data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che dovevano essere alienate entro un anno dalla data di approvazione

della deliberazione di revisione straordinaria; in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un piano di riassetto delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse, ai sensi dell'art. 20 dello stesso TU, adempimento che è stato assolto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2017, esecutiva;

In estrema sintesi, il suddetto Piano aveva previsto di confermare l'alienazione della partecipazione nell'Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l., di liquidare le partecipazioni nella società Cerbaie S.p.a., in seguito a delibera dell'assemblea e nomina di liquidatore per l'esaurimento dei rapporti giuridici pendenti e successiva estinzione con attribuzione ai comuni della partecipazione diretta in Acque S.p.a., e nella Compagnia Pisana Trasporti S.r.l., società già posta in liquidazione dal 2012, ed aveva inoltre previsto la fusione per incorporazione della società Gea Patrimonio in Geofor Patrimonio S.r.l., mentre disponeva il mantenimento delle quote di partecipazione nelle società Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a., Ctt Nord S.r.l., Ecofor Service S.p.a., Retiambiente S.p.a., Toscana Energia S.p.a., ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Considerato che, a seguito della nota della Regione Toscana, datata 16.03.2017, con la quale è stata resa nota all'Amministrazione comunale la volontà della Regione Toscana, in vista della programmata incorporazione dell'Agenzia Energetica Provincia di Pisa S.r.l. in A.R.R.R. S.p.a., di cui la Regione è unico socio al 100%, di acquisire l'intero capitale di A.E.P., liquidando le quote di titolarità ai Comuni al valore nominale delle stesse, l'Ente ha comunicato ad A.E.P. la dismissione delle quote attraverso il recesso dalla società, con lettera prot. 3725 del 27.03.2017. ;

A norma dei commi 1 e 3 dell'art. 24 del TU, la Revisione straordinaria delle partecipazioni, una volta approvata, è stata trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, con comunicazione del 19.10.2017, prot. n. 12306;

E' stata inoltre inoltrata alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

Il Comune di Calcinaia deteneva, alla data del 31.12.2017, partecipazioni dirette nelle seguenti società:

SOCIETA' PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE
Azienda Energetica Provincia di Pisa S.r.l.	01449120508	1,72%	€ 1.145,22
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.a. (A.P.E.S.)	01699440507	1,30%	€ 1.560,00
Cerbaie S.p.a.	00371820507	4,13%	€ 687.018,06
Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. (in liquidazione)	01024770503	1,34%	€ 225.120,00
CTT Nord S.r.l.	01954820971	1,177%	€ 488.624,30
Ecofor Service S.p.a.	00163020506	0,01%	€ 1.170,12
Geofor Patrimonio S.r.l.	01751030501	0,02%	€ 1.437,29
Retiambiente S.p.a.	02031380500	0,01348%	€ 2.903,24
Toscana Energia S.p.a.	05608890488	0,4023%	€ 588.220,48
Banca Popolare Etica S.p.a.	02622940233	0,0024%	€ 1.575,00

In riferimento alla partecipazione in Banca Popolare Etica, acquisita con deliberazione C.C. n. 20 del 30.03.2004, si dà atto che la quota detenuta viene posta in alienazione, ai sensi dell'art. 4, c. 1,

del D. Lgs. 175/2016, poiché la medesima non è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

A conclusione del procedimento sulla revisione straordinaria di cui alla deliberazione C.C. n. 45 del 28.9.2017, al momento della attuale razionalizzazione ordinaria riferita alla data del 31.12.2017, risulta iniziato il procedimento previsto dall'articolo 24, comma 5 del T.U. che prevede che " In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile";

Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del suddetto TU, i provvedimenti di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U. sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

In data 23 novembre 2018 sono uscite le Linee Guida Ministeriali sul portale MEF – Partecipazioni, comprendenti gli schemi per il provvedimento di Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni dell'Ente;

E' stato ritenuto necessario procedere all'inserimento all'interno di detti schemi dei dati delle Società Partecipate di questo Ente, facenti parte dell'allegato "B" alla presente deliberazione;

In base all'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dall'allegato "A" e dall'allegato "B", quali parti integranti e sostanziali al presente atto, risultano le seguenti partecipazioni riconducibili alla casistica di cui all'art. 4 del T.U., e per le quali si è ritenuto di mantenerne la partecipazione in quanto ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% quota di partecipazione	Motivazione della scelta
1	APES SCPA	diretta	progettazione, realizzazione, recupero, manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare riservato all'edilizia residenziale pubblica,	1,30	La Società svolge un servizio di interesse generale essenziale per la cittadinanza ed inerente le finalità istituzionali dell'Ente in attuazione di normative regionali di settore.
2	ECOFOR SERVICE SPA	diretta	la gestione dei rifiuti speciali industriali	0,01	L'attività svolta dalla società può essere annoverata tra quelle di interesse generale per la collettività locale in quanto la gestione dei rifiuti speciali è impattante sulla salute pubblica e sull'ambiente, la cui tutela rientra senz'altro tra le funzioni fondamentali di un Ente locale. La Società distribuisce ogni anno utili ai Comuni soci.
3	CTT NORD SRL	diretta	Servizio di trasporto pubblico locale	1,177	La Società presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett.e), del TUSP. La stessa presenta tuttavia un risultato di bilancio positivo per gli ultimi due esercizi 2015 e 2016. Attualmente concorre alla gara regionale per l'affidamento unitario del servizio del TPL per il bacini regionale della Toscana ai sensi della L.R. 65/2010 e sta svolgendo, in regime di prorogatio, il servizio di TPL locale, servizio di interesse generale ed essenziale per la cittadinanza e per il comparto produttivo, in attesa della completa attuazione della riforma regionale del settore.

4	RETI AMBIENTE SPA	diretta	servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana costa"	0,01348	Il mantenimento della società e della relativa partecipazione sono necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente nel settore della gestione dei rifiuti da attuare secondo gli indirizzi e le modalità definite in seno all'Autorità d'Ambito come meglio specificato nelle schede precedenti.
5	TOSCANA ENERGIA SPA	diretta	distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica e calore	0,4023	La società svolge un servizio di interesse generale essenziale per la cittadinanza

Alla luce dei risultati del procedimento iniziato a settembre 2017 e non ancora conclusosi, si ritiene di approvare il seguente quadro relativo alle altre quote di partecipazione detenute da questo Ente, essendo società non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 oppure ricadono in una delle ipotesi di cui all' art. 20 commi 1 e 2 del TUSP:

Progressivo	Denominazione società	% quota partecipazione	di	Tempi realizzazione degli interventi	Azione intrapresa	Risparmi attesi
1	AGENZIA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA SRL	1,72		31/12/2018	recesso	no
2	CERBAIE SPA	4,13		31/12/2019	liquidazione	no
3	BANCA ETICA	0,0024		31/12/2019	alienazione	no
4	GEOFOR PATRIMONIO SPA	0,02		31/12/2018	fusione	no
5	C.P.T. COMPAGNIA PISANA TRASPORTI	-		-----	Società già in liquidazione	no

Segnalazioni particolari:

L'Organo di revisione ha espresso il proprio parere sul presente atto deliberativo, **allegato "C"** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il presente argomento è stato esaminato dalla commissione economico finanziaria nella seduta del 27.12.2018.

Adempimenti a cura del Comune:

Il servizio Segreteria provvederà alla pubblicazione all'Albo pretorio on line del presente atto.

Il Servizio proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Calcinaia nella sezione "Amministrazione trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 (riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) e allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua attuazione.

Esecutività:

Il Consiglio Comunale del Comune di Calcinaia dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere più incisiva

l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi generali:

Art. 49, primo comma e art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'espressione dei pareri sulle deliberazioni degli organi collegiali e al controllo di regolarità tecnica e contabile;

D.Lgs. 18 .8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Art. 42 , comma 2, del D. Lgs. 267/2000, relativo alle attribuzioni dell'organo consiliare.

Riferimenti normativi specifici:

Statuto del Comune di Calcinaia;

Regolamento di Funzionamento del Consiglio del Comune di Calcinaia;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2017, di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate.

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Consiglieri assegnati n. 17
- Consiglieri presenti n.13
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 2 (Armellin, Ranfagni)

Il Consiglio Comunale procede alla votazione della immediata eseguibilità della proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

- Consiglieri assegnati n. 17
- Consiglieri presenti n.13
- Consiglieri votanti n. 11
- Voti favorevoli n. 11
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 2 (Armellin, Ranfagni)

Il Presidente proclama la sua immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Il sindaco
Dott. Gonnelli Roberto

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Marzia Venturi